



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110047 – Scarmagno Torre Canavese (morena destra d’Ivrea)

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 29-3572 del 04/07/2016)

Testo coordinato

con la normativa di cui al Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 53-7314 del 30/07/2018



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110064

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

Art. 4

(Norme per i Castagneti (9260))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 5

(Disposizioni generali)

Art. 6

(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

ANFIBI

Art. 7

(Siti con presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Rana lessonae, Rana dalmatina)

RETTILI

Art. 8

(Siti con presenza di Podarcis muralis e Hierophis viridiflavus)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110047 – Scarmagno Torre Canavese (morena destra d'Ivrea) in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche) trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110047 – Scarmagno Torre Canavese (morena destra d'Ivrea) e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1110047 – Scarmagno Torre Canavese (morena destra d'Ivrea) e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT1110047 - SCARMAGNO - TORRE CANAVESE (MORENA DESTRA D'IVREA)

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Norme per i Querceto-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;

- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 3

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))*

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti paludosi a ontano nero, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente (*lettera così sostituita con D.G.R. n. 53-7314 del 30-07-2018*) ;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- a bis) "in caso di comprovata senescenza generalizzata, sono ammessi interventi diversi da quelli di cui alla lettera b) da concordarsi con il soggetto gestore (*lettera inserita con D.G.R. n. 53-7314 del 30-07-2018*) ;
- b) per gli alneti di ontano nero con frassino gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 40 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri (*paragrafo così modificato con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018*).

3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri.
 4. È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm, oltre a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
 - b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
 - c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
 - d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
 - e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Art. 4
(Norme per i Castagneti (9260))

1. È vietato:
 - a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
 - b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.
2. È obbligatoria:
 - a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
 - b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare

le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 5 (Disposizioni generali)

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 6 (Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) ~~a-bis~~ *(rettifica di mero errore materiale)* concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatoria:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie
- b) ~~a-bis~~ *(rettifica di mero errore materiale)* effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- c) ~~b~~ *(rettifica di mero errore materiale)* integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- d) ~~e~~ *(rettifica di mero errore materiale)* in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;

- e) ~~d)~~ *(rettifica di mero errore materiale)* effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

(capo inserito con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)

Art. 6bis

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharation (3150))

(articolo inserito con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso degli stagni, paludi e acquitrini che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale degli stagni, paludi e acquitrini che ospitano la cenosi, prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque.

2. È obbligatoria:

- a) controllo ed eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;

Art. 6ter

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

(articolo inserito con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area con una fascia di rispetto della larghezza di 3 m, inclusi pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie, realizzazione di pontili e zone di attracco barche; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) modificare il regime della falda superficiale.

2. È obbligatoria:

- a) le aree umide di cui al presente articolo, ubicate in comprensori a pascolo o in altre aree ad uso agroforestale e pastorale, devono essere individuate sul terreno tramite recinzioni (fisse o temporanee) ed esplicitamente escluse dalle superfici pascolabili, anche in sede di capitolato del contratto di affitto.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere.

Art. 6quater

(Norme per Risorgive, fontanili, riscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

(articolo inserito con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)

1. È vietato:

- a) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- b) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- c) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.
- d) impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 10 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi d'acqua.

2. È obbligatoria:

- a) Mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) mantenimento di flusso idrico permanente;
- c) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore.

TITOLO III
MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE
CAPO I - Specie animali

ANFIBI

Art. 7

*(Siti con presenza di anfibì che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee -
Rana lessonae, Rana dalmatina, Pelobates fuscus)*

(articolo così modificato con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)

1. È vietato:

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibì sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

RETTILI

Art. 8

(Siti con presenza di Podarcis muralis e Hierophis viridiflavus)

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

CAPO II - Specie vegetali

(capo inserito con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)

Art. 9

(Siti con presenza di Menyanthes trifoliata)

(articolo inserito con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)

1. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

Per le aree umide individuate dal Piano di Gestione in cui è segnalata la presenza di queste specie, dovranno essere valutati interventi di riduzione del deflusso delle acque in modo da mantenere un sufficiente livello idrico per salvaguardare tali stazioni e garantire le condizioni ecologiche idonee allo sviluppo di queste specie.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia.

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110047 – Scarmagno Torre Canavese (morena destra d'Ivrea) con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell'Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e la cartografia degli habitat.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110047 – Scarmagno Torre Canavese (morena destra d'Ivrea)

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti forestali alpini – Ambienti forestali delle montagne mediterranee – Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> – Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie – Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio – Faggete e boschi misti mesofili – Castagneti – Querceti mesofili – Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni – Vegetazione ripariale arborea – Cespuglieti temperati 	9160, 91EO*, 9260
Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere	<ul style="list-style-type: none"> – Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> – Torbiere – Stagni e paludi – Laghi 	3150, 3130, 3260 (ambienti inseriti con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> – Ambienti agricoli – Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> – Praterie 	6510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
		<i>Bathysciola guerzoi</i>	Specie inserita in liste rosse nazionali e regionali
<i>Anfibi</i>			
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Specie elencata negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE
	1207	<i>Rana lessonae</i>	
(specie inserita con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)	1199	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	
		<i>Bufo bufo</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>			
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1284	<i>Hierophis viridiflavus</i>	
		<i>Anguis fragilis</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Lacerta bilineata</i>	
		<i>Natrix natrix</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A338	<i>Lanius collurio</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
<i>Piante</i> (specie inserita con DGR n. 53-7314 del 30-07-2018)		<i>Menyanthes trifoliata</i>	Specie inserita in liste rosse nazionali e regionali